



*Comune di Bagni di Lucca*  
*Provincia di Lucca*

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE  
DELLA T.O.S.A.P.  
(Tassa Occupazione Spazi ed Aree  
Pubbliche)

Approvato con Delibera Consiglio Comunale n. 13 del 17/03/2018  
Pubblicato all'Albo Pretorio dal 09/08/2018 al 08/09/2018

## **Art. 1 – Oggetto del Regolamento**

Il presente regolamento contempla e disciplina le occupazioni di spazi ed aree pubbliche o private soggette a servitù di pubblico passaggio di cui al Capo II del Decreto Legislativo 15/11/1993 n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni.

## **Art. 2 – Classificazione del Comune**

Ai fini della classificazione stabilita dall'art. 43 del D. Lgs 507/1993 in base alla popolazione residente al 01/01/2017, quale risulta dai dati pubblicati dall'ISTAT, che è di n. 6.127 abitanti, questo comune appartiene alla classe quinta.

## **Art. 3 – Soggetti passivi della tassa**

La tassa è dovuta dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dell'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente occupata sottratta all'uso pubblico.

## **Art. 4 – Oggetto della tassa**

Conformemente a quanto stabilito dal Decreto Legislativo n. 507 del 15/11/1993 e successive modificazioni ed integrazioni, sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.

Sono, parimenti, soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, di cui al comma precedente, con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.

La tassa si applica, altresì, alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

Sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune. Per le occupazioni abusive, il relativo trattamento tributario verrà stabilito in base alla configurazione oggettiva dell'occupazione stessa.

## **Art. 5 – Tariffa per l'applicazione della tassa**

Per ciascuna occupazione la tassa è applicata secondo le tariffe stabilite a norma dell'art. 40 comma 3 D. Lgs 507/1993.

## **Art. 6 – Occupazioni permanenti o temporanee**

Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti e temporanee:

a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile che, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione aventi comunque durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;

b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20 per cento.

## **Art. 7 – Graduatoria e determinazione della tassa**

Agli effetti della tassazione le strade e le aree di cui al precedente art. 4 sono classificate in due categorie di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 del 10/10/1994.

La tassa è commisurata alla superficie occupata, espressa in metri quadrati o in metri lineari. Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, di misura inferiore al metro quadrato o al metro lineare, la tassa si determina autonomamente per ciascuna di esse. Le occupazioni di cui all'art. 15 del presente regolamento, effettuate nell'ambito della stessa categoria prevista al comma precedente e aventi la medesima natura, sono calcolate, cumulativamente con arrotondamenti al metro quadrato.

Le superfici eccedenti i mille metri quadrati, per le occupazioni sia temporanee che permanenti, sono calcolate per intero.

## **Art. 8 – Occupazioni permanenti soggette al pagamento**

Si presumono per la loro natura occupazioni permanenti soggette a pagamento della tassa:

- a) chioschi, edicole, casotti, pensiline, vetrinette porta-insegne, infissi di qualsiasi natura o specie portanti pubblicità, annunci e simili che comunque proiettino sul suolo;
- b) isole spartitraffico o qualsiasi rialzo del piano pedonale;
- c) passi carrai attraverso marciapiedi, strade o passi laterali sulle strade, comunque stabiliti per consentire l'accesso con veicolo agli edifici od ai fondi;
- d) occupazioni del sottosuolo o del soprasuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere e altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse nonché con seggiovie e funivie, occupazioni con pali di legno, ferro, cemento, travi o tralicci;
- e) occupazioni di suolo o sottosuolo con distributori di carburante e relativi serbatoi, con serbatoi per combustibili liquidi da riscaldamento e manufatti vari.

Per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo la tassa è intera.

## **Art. 9 – Esenzione della tassa**

A norma dell'art. 49 del Decreto Legislativo 15/11/1993 n. 507, sono esenti dal pagamento della tassa:

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza purché privi di qualsiasi messaggio pubblicitario, le aste delle bandiere;
- c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
- d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;

- e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
- f) le occupazioni di aree cimiteriali;
- g) gli accessi carrabili destinati esclusivamente a soggetti portatori di handicap.

#### **Art. 10 – Richiesta e rilascio della concessione**

Le concessioni di occupazioni di cui al presente regolamento sono subordinate alla osservanza delle norme qui contenute, delle norme e regolamenti di polizia locale, di igiene, di edilizia e del codice della strada. Esse sono sempre revocabili.

Le occupazioni del sottosuolo non possono essere revocate se non per necessità dei pubblici servizi. Chiunque intende occupare in via permanente o temporanea il suolo pubblico, soprasuolo o sottosuolo di una pubblica area o di area privata soggetta a servitù pubblica deve farne richiesta in carta legale al Sindaco, specificando il tipo di occupazione, l'ubicazione, la durata per la quale si intende usufruirne e, se richiesto dalle norme e regolamenti di polizia urbanistica, allegare progetto dell'opera in triplice copia contenente la dichiarazione di sottomettersi alle disposizioni contenute nei regolamenti comunali e di assumere l'obbligo del pagamento della relativa tassa.

L'ufficio comunale competente, dopo aver esaminato la richiesta, rilascerà apposita concessione con atto formale nel quale saranno riportati gli elementi essenziali necessari per la determinazione della tassa e per gli opportuni controlli da parte della Polizia Municipale.

La concessione o l'autorizzazione non può essere né in parte né in toto ceduta o sub-concessa dal titolare richiedente. Può essere consentita la voltura a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Comunale, previa domanda di cambiamento di intestazione.

In caso di presentazione di più domande per la stessa area a parità di condizioni, la priorità di presentazione costituisce preferenza, così come la richiesta di titolari di negozi che chiedono la concessione antistante il negozio stesso per l'esposizione della merce.

L'atto di concessione all'occupazione non implica, da solo, che il richiedente sia legittimato a dare esecuzione all'occupazione, dovendo procurarsi, a sua cura e responsabilità, eventuali licenze ed autorizzazioni prescritte (commerciali, di PS, edilizie, ecc.) e che a richiesta dovrà esibire.

In particolare, qualora richiesto dal tipo di occupazione, l'Amministrazione potrà prevedere appositi canoni, cauzioni, nonché disciplinari ai sensi e modi di legge.

#### **Art. 11- Revoca di concessioni o autorizzazioni**

La revoca di concessioni o autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico è sempre possibile e da diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo, senza interessi, riferita all'eventuale periodo non usufruito.

Il comune ha la facoltà di revocare le accordate concessioni quando le occupazioni arrechino disturbo alla circolazione dei veicoli o danni a terzi o per motivi di ordine pubblico.

In particolare la revoca viene disposta per i seguenti motivi:

- a) quando il concessionario ed i suoi dipendenti tengano contegno offensivo alla decenza o arrechino disturbo alla pubblica quiete;
- b) quando il concessionario ceda ad altri l'uso dello spazio a lui assegnato senza l'autorizzazione dell'Amministrazione Comunale;

- c) quando il concessionario danneggia l'area avuta in assegnazione;
- d) per mancata osservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento ed in quelli comunali di polizia, igiene ed edilizia.

Il mancato pagamento della tassa dovuta per qualunque tipo di occupazione comporta, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dal presente regolamento, la revoca immediata della concessione o autorizzazione; nel caso di occupazione di aree adibite a pubblico mercato, da parte di utenti che non abbiano ottenuto regolare atto autorizzativo, il mancato pagamento comporterà l'immediato allontanamento dallo stesso.

Comporta altresì la revoca della concessione o autorizzazione il mancato rispetto o adeguamento alle norme previste dai regolamenti comunali di igiene, polizia municipale, urbanistica o normativa di legge.

#### **Art. 12 – Denuncia e versamento della tassa**

Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico, i soggetti di cui all'art. 3 devono presentare apposita denuncia entro trenta giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima.

La denuncia va effettuata utilizzando gli appositi modelli predisposti dagli uffici comunali competenti; la denuncia deve contenere gli elementi identificativi del contribuente, gli estremi dell'atto di concessione, la superficie occupata, la categoria dell'area sulla quale si realizza l'occupazione, la misura di tariffa corrispondente, l'importo complessivamente dovuto. Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione. L'attestato deve essere allegato alla denuncia e i relativi estremi trascritti nella denuncia stessa.

L'obbligo della denuncia, nei modi e nei termini di cui al comma precedente, non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempreché non si verifichino variazioni nell'occupazione che determinino un maggiore ammontare del tributo. In mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio, utilizzando l'apposito modulo di conto corrente postale all'uopo predisposto.

Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente intestato al comune, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al concessionario del comune, con arrotondamento ad un euro per difetto se la frazione non è superiore a cinquanta centesimi o per eccesso se superiore.

Per le occupazioni di cui all'art. 15 del presente regolamento, il versamento deve essere effettuato nel mese di gennaio, di ciascun anno. Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia anche cumulativa e il versamento possono essere effettuati entro il 30 giugno dell'anno successivo.

Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del modulo di versamento di cui al comma 2 del presente articolo, da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime. Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun previo atto dell'amministrazione comunale, il pagamento della tassa può essere effettuato, senza la compilazione del suddetto modulo, mediante versamento diretto.

Sono comunque escluse dall'obbligo della denuncia e della compilazione del previsto modello di versamento di cui al comma 2 del presente articolo le occupazioni poste in essere in occasione di fiere, festeggiamenti e mercati.

#### **Art. 13 – Passi Carrabili**

Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.

La tassa è commisurata alla superficie occupata risultante dall'apertura dell'accesso per la profondità dei marciapiedi o del manufatto.

Per la loro oggettiva funzionalità e specificità, si considerano assimilati ai passi carrabili e, come tali, soggetti a tassazione, quei passi che presentano l'ingresso arretrato rispetto al filo della pubblica area di circolazione, o prospiciente aree private gravate da servitù pubblica, considerando ai fini della tassazione la misura risultante dall'apertura del passo medesimo moltiplicando per metri 1, ancorché la profondità stessa risultasse superiore a metri 1.

Per i passi carrai costruiti direttamente dal comune, la tassa va determinata con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a metri quadrati nove. L'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10 per cento.

Su espressa richiesta dei proprietari di accessi carrabili o pedonali posti a filo con il manto stradale ove manchi un'opera visibile, e tenuto conto delle esigenze di viabilità, l'ufficio comunale competente può rilasciare un apposito cartello segnaletico, di divieto di sosta per l'area antistante gli accessi medesimi. Il divieto di utilizzo di detta area da parte della collettività non può comunque estendersi oltre la superficie di dieci metri quadrati e non consente alcuna opera né l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso. La tassa va determinata con tariffa ridotta al 50 per cento.

Per i passi carrai costruiti direttamente dal comune che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultino non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli o parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto, la tariffa è ridotta al 10 per cento.

Per i passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione di carburanti la tariffa è intera.

La tassa relativa all'occupazione con i passi carrabili può essere definitivamente assolta mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità del tributo. In ogni caso, ove i contribuenti non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili, possono ottenere l'abolizione con apposita domanda al comune. La messa in ripristino dell'assetto stradale sarà effettuato a spese del richiedente.

#### **Art. 14 – Autovetture per trasporto pubblico**

Per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati.

#### **Art. 15 – Occupazioni con cavi e impianti in genere, criteri di determinazione della tassa**

Le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione di pubblici esercizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, sono assoggettate al canone di cui all'art.63, comma 2, lett. F, D.lgs. 446/1997.

#### **Art. 16 – Distributori di carburanti, determinazione della tassa**

Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti e dei relativi serbatoi e la conseguente occupazione del suolo e del sottosuolo comunale è dovuta una tassa annua determinata a norma dell'art. 40 comma 3 del Decreto Legislativo 507/1993.

La tassa va applicata ai distributori di carburanti muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a tremila litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa va aumentata di un quinto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati tra loro, la tassa nella misura stabilita ai sensi dell'art. 40 comma 3 del Decreto Legislativo 507/1993, viene

applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di un quinto per ogni mille litri o frazioni di mille litri degli altri serbatoi.

Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.

La tassa di cui al presente articolo è dovuta esclusivamente per l'occupazione del suolo e del sottosuolo comunale effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insista su di una superficie non superiore a quattro metri quadrati. Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti o apparecchiature ausiliarie, funzionali o decorative, ivi compresi le tettoie, i chioschi e simili, per le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati comunque utilizzati, sono soggetti alla tassa di occupazione di cui all'art. 7 del presente regolamento.

#### **Art. 17 – Apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi**

Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo pubblico è dovuta una tassa annua nella misura stabilita ai sensi dell'art. 40 comma 3 del Decreto Legislativo 507/1993.

#### **Art. 18 – Occupazioni temporanee soggette al pagamento della tassa**

Sono considerate occupazioni temporanee e quindi assoggettate al pagamento della relativa tassa:

- a) steccati, ponteggi e recinzioni per cantieri edili ed ogni altra occupazione per effettuazione di lavori stradali sotterranei compreso il deposito di materiali;
- b) chioschi e simili, banchi, veicoli, mostre, vetrine, capannoni, stands pubblicitari;
- c) tende solari (per il periodo di esposizione), esposizione di merci sulla via pubblica, su marciapiedi e porticati, davanti ai negozi di vendita o all'interno di mercati;
- d) parchi di divertimento, spettacoli viaggianti, circhi equestri, tiri a segno e simili, comprese le loro carovane;
- e) tavoli e sedie, ombrelloni, portalampade, recinti di piante ornamentali o altro all'esterno dei pubblici esercizi o di attività artigianali o industriali;
- f) impianti porta-insegne reclame e simili, rastrelliere per biciclette o motocicli, binari Decauville, striscioni pubblicitari;
- g) autovetture da piazza che stazionino nelle aree a ciò destinate dall'amministrazione comunale;
- h) mercanzie, materiali o qualsiasi altra cosa inanimata destinata a rimanere nello stesso luogo oltre il tempo necessario al semplice carico e scarico .

#### **Art. 19 – Concessioni - Autorizzazioni per occupazioni temporanee in genere**

Per ottenere la concessione/autorizzazione di occupazione temporanea di suolo pubblico o privato soggetto a servitù di pubblico passaggio si osservano le modalità di cui all'art. 10 del presente regolamento.

In ogni caso i concessionari sono tenuti ad osservare i regolamenti di polizia municipale e della circolazione stradale, nonché gli ordini del servizio di vigilanza urbana nei riguardi della disciplina del collocamento delle merci dei materiali dei banchi di vendita nei pubblici mercati e nelle fiere.

È riservata al giudizio dell'amministrazione comunale la facoltà di concedere o meno l'occupazione del suolo pubblico in determinate aree pubbliche o soggette a servitù pubblica.

Nessun diritto di preferenza può essere invocato dai vari richiedenti, salvo per i negozianti per la concessione dello spazio antistante il proprio esercizio.

La concessione si intende ad ogni effetto precaria e come tale sempre revocabile; ne è vietata la sub-concessione.

#### **Art. 20 – Occupazioni temporanee, disciplina e tariffe**

Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla superficie occupata ed è graduata, nell'ambito delle categorie previste dall'articolo 7, del presente regolamento, in rapporto alla durata delle occupazioni medesime; in ogni caso per le occupazioni di durata non inferiore a quindici giorni la tariffa è ridotta in misura del 20 per cento.

La tassa si applica a giorno, a metro quadrato o a metro lineare, in relazione alle fasce orarie di occupazione, in base alle tariffe stabilite a norma dell'art. 40 comma 3 del Decreto Legislativo 507/1993.

Per le occupazioni con tende e simili, la tariffa è ridotta al 30 per cento. Ove le tende siano poste a copertura di banchi di vendita di mercati o, comunque, di aree pubbliche già occupate, la tassa va determinata con riferimento alla sola parte di esse eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree medesime.

Per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti e per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante la tariffa di cui al comma 2 del presente articolo viene applicata per intero.

Per le occupazioni temporanee per i fini di cui all'art. 15 la tariffa è applicata per intero.

Per le occupazioni temporanee realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali e sportive la tariffa ordinaria di cui al comma 2 del presente articolo è ridotta al 20 per cento.

Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente la tariffa di cui al comma 2 del presente articolo è applicata per intero.

Le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate la tariffa è stabilita come indicato dall'art. 45 del Decreto Legislativo 507/1993.

Ai sensi dell'art. 45 comma 5 del Decreto Legislativo 507/1993 le tariffe per le occupazioni realizzate dai venditori ambulanti, pubblici esercizi, o da produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti, sono ridotte in misura del 50 per cento.

Per le occupazioni soprastanti e sottostanti il suolo pubblico, la tariffa è applicata per intero.

Per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia la tariffa è ridotta in misura del 20 per cento. Per le occupazioni temporanee realizzate in occasione di manifestazioni che hanno ottenuto il patrocinio del Comune e che sono organizzate dalle singole associazioni paesane, la tariffa è ridotta al 20 per cento.

È prevista l'esenzione dal pagamento della tassa per le occupazioni temporanee realizzate in occasione di manifestazioni che abbiano ottenuto il patrocinio del Comune e che siano organizzate da:

- ONLUS;
- da due o più associazioni paesane riunite all'uopo.

#### **Art. 21 – Accertamenti, rimborsi e riscossioni coattive**



L'omessa o infedele presentazione della denuncia è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R., a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la denuncia è stata o avrebbe dovuto essere presentata, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica.

L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo, maggiorazione, sanzioni, interessi di mora e spese di notifica e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.

La riscossione coattiva della tassa si effettua secondo le modalità previste dall'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, in un'unica soluzione. Si applica l'art. 2752 del codice civile.

Entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento o da quella in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione della tassa, il titolare dell'atto di concessione può presentare al comune l'istanza di rimborso.

Le somme versate e non dovute sono rimborsate entro 180 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta di restituzione avanzata dall'interessato. Nello stesso termine il comune può negare la restituzione degli importi versati, inviando all'interessato apposita comunicazione in cui è motivata la decisione.

#### **Art. 22 – Sanzioni**

Per l'omessa, tardiva denuncia si applica una sanzione dal 100 al 200 per cento dell'ammontare della maggiore tassa dovuta.

Per l'infedele denuncia si applica una sanzione dal 50 al 100 per cento dell'ammontare della maggiore tassa dovuta.

Per l'omesso, tardivo o parziale versamento è dovuta una sanzione pari al 30 per cento non riducibile dell'ammontare della tassa dovuta.

Per l'omessa-tardiva- infedele denuncia, effettuata oltre la data di scadenza stabilita nell'art. 12 del presente regolamento, le sanzioni di cui ai commi 1-2 sono ridotte rispettivamente a 1/3.

#### **Art. 23 – Gestione del servizio**

Il servizio di accertamento e riscossione della tassa potrà essere gestito:

- a) in forma diretta;
- b) in concessione ad apposita azienda speciale;
- c) in concessione ad uno dei soggetti iscritti all'albo dei concessionari tenuto dalla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze.

#### **Art. 24 – Funzionario responsabile**

L'amministrazione comunale, nel caso di gestione diretta, designa un funzionario al quale sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche; il predetto funzionario sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi rispondendo comunque della corretta applicazione delle tariffe e degli incassi che ne conseguono.

L'amministrazione comunale comunica alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle finanze il nominativo del funzionario responsabile entro sessanta giorni dalla sua nomina.

Nel caso di gestione in concessione le attribuzioni di cui al comma 1 del presente articolo spettano al concessionario.

#### **Art. 25 – Contravvenzioni**

Ogni infrazione alle disposizione del presente regolamento sarà punita a norma della legislazione vigente in materia e da quanto stabilito nel regolamento di Polizia Comunale.

#### **Art. 26 – Contenzioso**

In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 e s.m.i..

#### **Art. 27 – Disposizioni finali**

Il presente regolamento entra in vigore dal 01/01/2018.